

Gli aggiunti e i liberi esercenti sono nominati con decreto ministeriale sopra proposte presentate dal primo presidente, se trattasi di aggiunti giudiziari, dal Consiglio dell'ordine, se trattasi di avvocati, dal Consiglio di disciplina, se trattasi di procuratori.

Art. 4.

Nelle sedi dei tribunali, che non risiedono presso le Corti d'appello o sezioni di Corti d'appello, la difesa dei poveri è fatta a mezzo di avvocati e procuratori delegati dall'avvocato e dal procuratore dei poveri su proposte fatte dai rispettivi Consigli dell'ordine e di disciplina.

Il numero dei delegati sarà fissato con decreto reale, tenuto conto della importanza delle sedi.

Art. 5.

Gli stipendi e le indennità dovute ai difensori dei poveri sono fissate dall'annessa tabella.

Gli onorari ripetibili contro le parti soccombenti saranno divisi fra i componenti dell'Ufficio, secondo un regolamento da emanarsi con decreto reale.

Art. 6.

Chiunque creda aver diritto alla difesa gratuita ne farà istanza scritta in carta libera, o verbale, all'Ufficio dell'Avvocatura dei poveri, il quale provvederà senza ritardo i documenti necessari per ottenere il gratuito patrocinio dalle Commissioni competenti, e farà poi tutto ciò che è necessario per iniziare ed esaurire il giudizio in tutti gli stadi, e procedere alla esecuzione dei giudicati e per la difesa penale, tanto nel periodo istruttorio, che all'udienza.

Art. 7.

Tanto nelle materie civili, che nelle materie penali innanzi alle preture, l'ammissione al gratuito patrocinio, sopra domanda verbale o scritta della parte, è pronunciata dal pretore con decreto motivato, col quale sarà delegato un difensore officioso.

Contro il decreto del pretore è ammesso reclamo alla Commissione del gratuito patrocinio presso il tribunale, la quale decide inappellabilmente.

Art. 8.

La sorveglianza sull'andamento della difesa dei poveri è affidata rispettivamente al procuratore generale del Re, al procuratore del Re ed al pretore.

Art. 9.

Con decreto reale sarà provveduto all'impianto degli uffici dell'Avvocatura, alla contabilità e corrispondenza, alla disciplina interna ed a quant'altro è di competenza del potere esecutivo.

Tabella degli stipendi e delle indennità.

Stipendi.

Avvocati dei poveri	L.	8,000
Vice-avvocati	»	5,000
Aggiunti giudiziari e liberi esercenti	»	3,000
Procuratori dei poveri	»	6,000
Vice-procuratori	»	4,000
Aggiunti giudiziari e liberi esercenti	»	2,000

Indennità ai delegati.

Avvocati dei poveri	L.	2,000
Vice-avvocati	»	1,000
Aggiunti giudiziari e liberi esercenti	»	500
Procuratori dei poveri	»	1,500
Vice-procuratori	»	750
Aggiunti giudiziari e liberi esercenti	»	400

PRESIDENTE. Gli onorevoli proponenti si accorderanno poi con i ministri per stabilire il giorno dello svolgimento di queste proposte di legge.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Aprile ai ministri dell'interno e della guerra « per sapere se intendano ripristinare in Agira un distaccamento di soldati ».

Ha facoltà di rispondere a questa interrogazione l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Come sa l'onorevole Aprile, la truppa fu mandata ad Agira in